## CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO COVID:

## NOVITÀ IN TEMA DI LAVORO AGILE, CONGEDO PARENTALE E BONUS BABY-SITTING

L. n. 61/2021 di conversione del DL 30/2021 ha apportato alcune modifiche in tema di:

- lavoro agile
- congedo parentale

che di seguito riepiloghiamo.

## LAVORO AGILE E DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

È confermata sino al 30 giugno 2021 la possibilità, per il lavoratore dipendente genitore di figli minori di anni 16, alternativamente all'altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, per una parte o per l'intero periodo:

- di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,
- della durata dell'infezione da COVID-19 del figlio,
- della durata della quarantena del figlio disposta dall'ASL.

Rispetto alla prima versione del decreto, grazie agli emendamenti approvati:

- è stato eliminato il requisito della convivenza del figlio con il genitore;
- è prevista la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ad entrambi i genitori nei casi di figli di ogni età con disabilità accertata o con disturbi specifici di apprendimento o di alunni con bisogni educativi speciali, anche nel caso in cui il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura (oltre che nei casi di sospensione attività didattica in presenza, infezione da COVID-19, quarantena del figlio)
- è stato esteso anche ai lavoratori dipendenti pubblici il diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali - già previsto, fino al 30 giugno 2021, in favore dei genitori lavoratori privati con almeno un figlio con disabilità grave ampliandone contestualmente la portata con riferimento anche ai casi di figli con bisogni educativi speciali.

È stato, inoltre, introdotto il riconoscimento del diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in favore dei lavoratori che svolgono l'attività lavorativa in modalità agile, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Si è stabilito, inoltre, che tale diritto non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sul relativo trattamento retributivo.

## CONGEDO STRAORDINARIO COVID-19 PER I LAVORATORI CON FIGLI

È stato confermato sino al 30 giugno 2021, esclusivamente nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il diritto del genitore lavoratore dipendente (pubblico o privato) di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all'altro genitore, al congedo straordinario per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata delle medesime fattispecie che danno diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile. Sul tema sono state previste le seguenti novità:

- il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave, a prescindere dall'età del figlio, nei casi in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o la chiusura dei centri assistenziali diurni frequentati dal figlio, nonché per la durata dell'infezione da COVID-19 o della quarantena del figlio (sul punto, la Circ. INPS 14 aprile 2021 n. 63 specifica che in tali casi non è richiesto il requisito della convivenza);
- è specificato che il congedo straordinario COVID-19 può essere fruito in forma giornaliera o oraria.